# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 29 agosto 1983**

**che autorizza l'Irlanda ad istituire una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di talune coperture originarie della Repubblica democratica tedesca e messe in libera pratica nella Comunità**

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(83/451/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con decisione 83/326/CEE del 28 giugno 1983 [2] e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una sorveglianza intracomunitaria per talune importazioni fino al 30 giugno 1985 ;

considerando che, in data 18 luglio 1983, il governo irlandese ha presentato un'ulteriore domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per le coperture della sottovoce ex 40.11 B II della tariffa doganale comune (codice Nimexe 40.11-55), originarie della Repubblica democratica tedesca e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 83/326/CEE, gli elementi addotti dal governo irlandese a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato di tale decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare l'Irlanda a sottopore tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'Irlanda è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1985 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

*Articolo 2*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1983.

*Per la Commissione*
Étienne DAVIGNON
*Vicepresidente*

---

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe | Designazione delle merci | Paesi terzi |
|---|---|---|---|
| ex 40.11 B II | 40.11-55 | Coperture nuove dei tipi per autoveicoli da turismo | Repubblica democratica tedesca |